



**COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 28
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Scurelle al 31 dicembre 2020.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Battisti Antonella - Consigliere Comunale
4. Bressanini Giorgia - Consigliere Comunale
5. Bressanini Martina - Consigliere Comunale
6. Bressanini Tullio - Consigliere Comunale
7. Girardelli Fabio - Consigliere Comunale
8. Girardelli Renato - Consigliere Comunale
9. Josipovic Radojka - Consigliere Comunale
10. Ropelato Danilo - Consigliere Comunale
11. Sartor Simone - Consigliere Comunale
12. Silano Giacomo - Consigliere Comunale
13. Valdan Mirko - Consigliere Comunale
14. Vanzo Gianluca - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
	X

Assiste il Segretario Comunale Signor Clementi dott. Ivano.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 8 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 27/12/2021
al 06/01/2022

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Scurelle al 31 dicembre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;
- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Premesso:

- ai sensi dell'art. 18, comma 3bis, della L.P. 1 febbraio 2005, nr. 1, e dell'art. 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 19, e ss.mm. ed integrazioni, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare (eventualmente) un programma di razionalizzazione;
- tali disposizioni assolvono nel contesto locale alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 (art. 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 19);
- la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dev'essere fatta ogni tre anni, ma è facoltà degli enti adottare la ricognizione ordinaria ogni anno, entro il 31 dicembre con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto che:

- ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010 le condizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del D. Leg.vo. n. 175 del 2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Visto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011, nr. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, nr. 148 e ss.mm. ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scurelle e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 per cento del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010, nr. 2 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.= o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Visto che con propria deliberazione nr. 36 dd. 31 dicembre 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si approva la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Scurelle al 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate.

Preso atto che il Comune di Scurelle ha stabilito di provvedere all'alienazione della partecipazione in:

- Funivie Lagorai S.r.l.: società in perdita da vari esercizi;
dopo due esperimenti di asta pubblica, risultati infruttuosi per mancanza di offerte, con propria deliberazione nr. 18 dd. 12 settembre 2019, ha approvato l'alienazione alla società Eurogroup S.p.A., a trattativa diretta, delle quote della società Funivie Lagorai S.r.l. avvenuta con contratto dd. 3 dicembre 2019.

Visto che alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute direttamente dal Comune di Scurelle sono:

Partecipazioni dirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,54	Attività di consulenza e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'ANCI e dell'UNCEM per la Provincia Autonoma di Trento; attività di formazione del personale, attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico – giuridica del personale.
Dir_2	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0132	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate.
Dir_3	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	0,0063	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.
Dir_4	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOPERATIVA	2007	1,96	Produzione di beni e servizi nell'ambito dell'attività di promozione turistica.
Dir_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0.00049	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding).

Dir_6	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	2000	0,176	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Dir_7	02051390223	MASO ENERGIA S.R.L.	2007	32,5	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Partecipazioni Indirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	2005	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SOC. COOPERATIVA	0,05	0,54	Attività di distribuzione di energia elettrica.
Ind_1	00110640224	FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOP. SOC. COOP.	1945	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SOC. COOPERATIVA	0,139	0,54	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo a favore dei soci.
Ind_1	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO LAVIS MEZZOCORANO E VALLE DI CEMBRA	1898	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SOC. COOPERATIVA	0,4578	0,54	Attività bancaria.
Ind_2	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	2015	TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,50	0,0132	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni.
Ind_3	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	2015	TARENTINO DIGITALE S.P.A.	12,50	0,063	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni
Ind_6	02241910229	LOZEN ENERGIA SRL	2012	PRIMIERO ENERGIA SPA	100	0,176	Produzione di energia da fonti rinnovabili

Ind_6	01614640223	DOLOMITI ENERGIA SPA	1998	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,59	0,176	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding).
-------	-------------	-------------------------	------	-------------------------	------	-------	---

Visto che per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2020, le società partecipate dal Comune di Scurelle hanno trasmesso la scheda di rilevazione dei dati in base al modello approvato dal MEF – Dipartimento del Tesoro.

Accertato che in base ai dati comunicati sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020 da parte del Comune di Scurelle.

Visto il parere dell'Organo di Revisione contabile pervenuto in data 15 dicembre 2021, prot. comunale nr. 9397.

Visto: il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Visto lo Statuto comunale.

Con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Scurelle alla data del 31 dicembre 2020, come in premessa descritto.
- 2) Di approvare il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie del Comune di Scurelle come in premessa descritte.
- 3) Di formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione le schede di rilevazione trasmesse dalle società partecipate del Comune di Scurelle
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Scurelle alla data del 31 dicembre 2020.
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre al Consiglio Comunale

Delibera n. **28**

Seduta del **23.12.2021**

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Scurelle al 31 dicembre 2020.

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 23/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Clementi dott. Ivano

B) Parere di Regolarità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 23/12/2021

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Trentin rag. Manuela

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Deliberazione divenuta esecutiva il 07 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia